## DICHIARAZIONE SU CARICHE E INCARICHI RICOPERTI PRESSO ENTI PUBBLICI E SOCIETA' O ENTI PRIVATI

(art. 14, comma 1 lettera d)-e), D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)

Il sottoscritto Tullio Zampedri,

in qualità di consigliere eletto del Comune di Avio,

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità,

## **DICHIARA**

di non essere titolare di altre cariche, presso enti pubblici o privati;

di essere titolare delle seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, con i relativi compensi (indennità, gettone, ecc.) a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, comma 1 lettera d), D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.):

Ente pubblico o	Corrigo	Durata		Compenso
Società/Ente privato (denominazione e sede)	Carica	Dal	Al	(nell'anno della dichiarazione)

di non svolgere alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con i relativi compensi spettanti (art. 14comma 1 lettera e), D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.):

Ente pubblico o Società/Ente privato	Carica	Durata		Compenso (nell'anno della
(denominazione e sede)	Carica	Dal	Al	dichiarazione)
Comune di Avio	Lavoro di direzione lavori CUP N. G66G15000470004 CIG N. 6537377E26 (rimane solo il saldo fattura)	2017/-2018		Imponibile 1312,68

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data

AVIO, 11-10-2020

Firma

## Art. 2. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

## Art.2-bis. Ambito soggettivo di applicazione (articolo introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

- 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'<u>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
- 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
  - (lettera così sostituita dall'<u>art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016</u>, introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017)
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
- 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decretolegislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.